

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 17 luglio 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA,
CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO
SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2019, n. **6572**.

Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Avviso pubblico per la Misura 16, sottomisura 16.5, intervento 16.5.1: "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso". Annualità 2019.

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2019, n. **6572**.

Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Avviso pubblico per la Misura 16, sottomisura 16.5, intervento 16.5.1: "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso". Annualità 2019.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visti:

— il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio;

— il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione, e monitoraggio della politica agricola comune;

— il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'applicazione nell'anno 2014;

— il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti diretti al sostegno rurale a alla condizionalità;

— il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

— la D.G.R. n. 777 del 29 giugno 2015 con cui la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 avvenuta con Decisione n. C(2015) 4156 del 12 giugno 2015;

— la Decisione di esecuzione C(2016)9011 finale del 22 dicembre 2016, con cui la Commissione ha approvato la modifica (PO) del PSR per l'Umbria 2014-2020;

— la Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2018 C(2018)8505, che approva la modifica (PO 5.1) del PSR per l'Umbria 2014-2020, presentata al Comitato di Sorveglianza il 20 giugno 2018;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 20 dicembre 2018, avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria (PSR) 2014-2020 -CCI: 2014IT06RDRP012. Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 8505 final del 05 dicembre 2018 - Presa d’atto.”;

Visto l’avviso pubblico di cui all’Allegato A, predisposto dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 16 sottomisura 16.5, intervento 16.5.1 : “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”, per l’annualità 2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista le D.R.G. n. 960 del 3 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha adottato i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, necessari per la formazione della graduatoria delle domande presentate e conseguente selezione di quelle finanziabili sulla base delle risorse disponibili;

Richiamata la D.G.R. 271 del 12 marzo 2019 con la quale la Giunta regionale ha incaricato il dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, tra l’altro, di dare avvio alle procedure per l’attuazione della tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico) ed ha assegnato le seguenti risorse:

	Focus area	Spesa Pubblica Totale	Partecipazione FEASR 43,12%
Tipologia di intervento 16.5.1 (Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico)	5c	€ 1.000.000,00	€ 431.200,00
	5d	€ 500.000,00	€ 215.600,00
	5e	€ 500.000,00	€ 215.600,00

Preso atto che per l’attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 475/2017 in previsione sono disponibili per l’Area Sud Ovest Orvietano risorse pari a € 200.000,00 per azioni funzionali alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico e alla protezione e miglioramento della qualità ambientale dell’area;

Preso atto che i contributi previsti dalla tipologia di intervento 16.5.1, sono concessi in forma di regime di aiuto notificato (SA. 49255 del 5 marzo 2018);

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare l’Allegato A, che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale, concernente “Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. Avviso pubblico per la Misura 16 sottomisura 16.5, intervento 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento per la gestione dei procedimenti conseguenti all’applicazione del bando in oggetto è il titolare della Sezione “Tutela della foreste e funzioni decentrate” del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di allegati, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito Internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) nella Sezione Aree Tematiche: PSR Sviluppo Rurale 2014-2020;

4. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 1, D.Lgs n. 33/2013.

Perugia, li 5 luglio 2019

Il dirigente
FRANCESCO GROHMANN

ALLEGATO A

**Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020.
Avviso Pubblico per la Misura M16, Sottomisura 16.5, Intervento 16.5.1 – Annualità 2019.**

1. PREMESSA

Il presente Avviso pubblico stabilisce i termini e le modalità per l'accesso agli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura M16, Sottomisura 16.5, Intervento 16.5.1 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso".

2. SOTTOMISURA 16.5 - Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi e calamità naturali e eventi catastrofici.

2.1 Descrizione dell'operazione

La sottomisura prevede un sostegno per promuovere azioni congiunte finalizzate al contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici (rischi di incendio, erosione, diffusione di agenti patogeni) oltreché dirette a migliorare l'adattamento degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici.

In particolare promuove:

1. la predisposizione di strategie territoriali per quanto riguarda la tutela delle foreste dal rischio degli incendi boschivi e la gestione efficiente delle risorse idriche in relazione ai cambiamenti climatici;
2. redazione di un piano antincendio locale su contesti territoriali inferiori rispetto al livello regionale (area protetta, unione di comuni, bacino idrografico);
3. la realizzazione di azioni congiunte/investimenti non produttivi per accrescere la resilienza dei boschi.

Il piano antincendio locale è un documento non obbligatorio in base alla normativa vigente che consente in primo luogo di raggiungere un maggiore dettaglio rispetto al livello regionale, sia per quanto concerne l'analisi delle cause e degli effetti che di individuazione delle azioni da realizzare, e di coinvolgere più proficuamente la popolazione su tale tematica, tenuto conto che la quasi totalità degli incendi è di origine antropica. Inoltre, tale piano è in grado di conferire un elevato valore aggiunto ai piani di gestione forestale che per loro natura si riferiscono a proprietà forestali singole o associate e quindi non sono in grado di affrontare efficacemente una problematica che esula dai confini di proprietà e che anzi può originarsi in aree non coperte dai piani di gestione forestale o con assenza di soggetto gestore.

La sottomisura interviene nelle FA 5C - 5D e 5E.

La redazione delle strategie e del Piano avverrà in accordo ai principi di gestione forestale sostenibile, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.2 Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno previsto per la Sottomisura 16.5 è la "Sovvenzione".

2.3 Collegamento ad altre normative

Gli aiuti della sottomisura 16.5 sono attuati in esito alla Decisione della Commissione europea C(2018)1448 final, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto notificato SA. 49255 (2017/N) (pubblicato sul sito della Commissione europea <http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/index.cfm>) in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato stesso.

Gli aiuti devono rispettare le prescrizioni della normativa dell'Unione Europea pertinente in materia di aiuti di Stato.

Altre normative di riferimento:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste e relativo regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7;
- Piano Regionale per le attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi, aggiornamento approvato con D.G.R. 1589 del 28.12.2018.

2.4 Beneficiari

Sono beneficiari della presente Sottomisura, soggetti privati e soggetti pubblici, di cui almeno due devono essere possessori di foreste che operano e hanno sede operativa nel territorio della regione Umbria.

Le forme di partenariato possono essere già strutturate o costituirsi in funzione della presente sottomisura nelle forme previste dalla normativa vigente (polo, rete, partenariato).

L'aiuto per la creazione di poli e reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Le aggregazioni possono essere costituite sia in una forma dotata di personalità giuridica (ad esempio: Consorzi e Associazioni), sia in forma contrattuale (altre forme associative, ad esempio le Associazioni Temporanee e Accordi di partenariato).

Qualora l'aggregazione non abbia personalità giuridica dovrà essere individuato un soggetto capofila, che risulti il beneficiario della domanda di sostegno, che si faccia carico degli impegni, di sostenere i costi delle attività e degli interventi oggetto degli aiuti e che riscuota i contributi. I legami associativi intercorrenti tra i componenti dell'aggregazione dovranno essere riportati nel fascicolo aziendale del capofila e chiaramente definiti nell'atto di costituzione o accordo sottoscritto.

L'aggregazione deve essere costituita, dopo la presentazione della domanda o nei 3 mesi precedenti la data di presentazione della stessa, con l'obiettivo della realizzazione del Piano di Attività previsto dal presente Avviso Pubblico, che deve essere chiaramente indicata nell'atto di costituzione o contratto.

Nel caso di forme di cooperazione con personalità giuridica non ancora costituite alla data di presentazione della domanda di sostegno, la sua costituzione dovrà essere formalizzata come soggetto con personalità giuridica, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della concessione del contributo, pena la decadenza della domanda stessa, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente. La domanda di sostegno deve essere presentata da uno dei soggetti dell'aggregazione in via di costituzione, con un ruolo temporaneo di capofila. All'atto di presentazione della domanda di sostegno, tra i soggetti interessati, deve essere sottoscritta una scrittura privata nella quale sia indicato che l'obiettivo principale della costituzione dell'aggregazione è la realizzazione del Piano di attività previsto dal presente avviso pubblico, l'indicazione di chi svolge temporaneamente il ruolo di capofila e l'autorizzazione a quest'ultimo alla presentazione della domanda e all'assunzione degli impegni correlati. Al momento della costituzione del Consorzio o associazione lo stesso dovrà presentare in SIAN una domanda di cambio beneficiario (cambio soggetto capofila domanda accesso individuale).

Enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

Ai sensi della Decisione della Commissione europea C(2018)1448 final, sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso imprese che siano esclusivamente piccole e medie (PMI) ai sensi dell'Allegato I del regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014. Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli "orientamenti"). L'aiuto non sarà concesso ad imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a una concessione individuale o a un regime di aiuti).

2.5 Interventi e costi ammissibili

Gli interventi ammissibili sono riconducibili alle seguenti tipologie di costi:

- spese per studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
- costi di animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo;
- costi di esercizio della cooperazione;
- costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente.

Nell'ambito dei suddetti interventi sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) spese per studi sulla zona interessata;
- b) spese per la redazione di studi di fattibilità;
- c) spese per la redazione del Piano di attività, di piani aziendali, di piani di azione locale, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
- d) spese di animazione della zona interessata per rendere fattibile il progetto territoriale collettivo:
 - spese per consulenze;
 - acquisto o noleggio attrezzature necessarie alle attività di animazione;
 - affitto locali per le attività di animazione;
 - spese per personale;
 - spese per trasferte;
- e) spese di esercizio della cooperazione:
 - spese per personale;
 - altri costi funzionali all'esercizio dell'aggregazione (noleggio attrezzature, etc);
 - affitto locali.

I costi inseriti nella domanda di sostegno devono essere congrui e ragionevoli.

La congruità delle spese è dimostrata da preventivi di spesa o riferimento ai contratti collettivi di lavoro.

I preventivi di spesa sono necessari per la dimostrazione della congruità delle spese per consulenze (comprese le spese per le trasferte), acquisto o noleggio di attrezzature, affitto locali, spese notarili, spese di pubblicizzazione del progetto. I preventivi di spesa (almeno 3) devono essere comparabili e forniti da soggetti indipendenti ed in concorrenza fra loro. Qualora non sia stato scelto il preventivo più basso dovrà essere prodotta una relazione

giustificativa del preventivo ritenuto più valido. Analoga relazione dovrà essere prodotta per la giustificazione dell'impossibilità di reperire 3 preventivi, a causa della forte specializzazione del servizio previsto.

Per la giustificazione dei costi per il personale il riferimento è ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono ammissibili i costi sostenuti per personale dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, limitatamente al tempo dedicato all'attività del progetto finanziato, calcolati sulla base delle tariffe previste per il livello corrispondente alla mansione. Il costo viene calcolato sulla base delle tariffe orarie annue, ottenute dividendo la retribuzione lorda effettiva annuale, maggiorata degli oneri sociali e degli altri costi di legge inclusi nella retribuzione di un dipendente, per il costo effettivo delle ore produttive di tale dipendente. Nel caso in cui il numero totale effettivo per il dipendente non sia registrato da un sistema affidabile di registrazione del tempo è utilizzato un valore predefinito di 1720 ore.

Relativamente alle trasferte si precisa che sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese di viaggio

Sono ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute per i viaggi in treno, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe e cuccetta per i viaggi in treno, classe economica per i viaggi in aereo. Spetta inoltre il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni, nonché per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali. Le spese di viaggio sono ammesse a rimborso qualora siano riferite alla località di trasferta e ritorno ed agli spostamenti nell'ambito urbano. Sono ammesse a rimborso anche le spese di viaggio per gli spostamenti dalla località di residenza o dalla ordinaria sede di lavoro alla stazione ferroviaria o aeroporto.

L'uso del taxi è consentito quando sia necessario raggiungere il luogo di destinazione e/o il luogo di partenza e la località non sia collegata da mezzi di trasporto pubblico, o collegata in modo non agevole da rendersi inconciliabile con lo svolgimento della missione, o quando la missione prevede nello stesso giorno il trasferimento in più sedi, o quando si debbano trasportare materiali o strumenti.

Per riscontrate e documentate esigenze e qualora ciò garantisca un più efficace espletamento dell'attività, è ammesso l'utilizzo di mezzo noleggiato senza autista per il quale, oltre alle spese di noleggio, sono rimborsate le spese di carburante e parcheggio, previa presentazione di specifiche ricevute.

E' ammesso eccezionalmente l'uso del mezzo proprio per attività lavorativa in trasferta esclusivamente quando ciò determini un obiettivo più efficace espletamento dell'attività.

L'uso del mezzo proprio può essere ammesso in presenza di documentata impossibilità di avvalersi di altri mezzi per il regolare espletamento del servizio.

Per l'uso del mezzo proprio viene riconosciuta un'indennità chilometrica, nella misura pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia più economica, determinato in base alla media del mese di riferimento, per ogni chilometro percorso. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede di lavoro o residenza e quella della località di trasferta. Sono ammesse a rimborso le spese autostradali e quelle per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse, debitamente documentate.

- Spese di alloggio

Per le trasferte di durata superiore alle dodici ore è ammissibile il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in strutture fino a quattro stelle. Dalla documentazione delle spese di alloggio devono rilevarsi specificatamente le date dei pernottamenti. Le spese di pernottamento devono essere riferite alla località di trasferta o a località vicina, nel caso dell'impossibilità di reperire strutture della categoria consentita nella località di trasferta. Sono ammesse a rimborso le eventuali spese di prenotazione e le spese per la prima colazione anche se indicate separatamente in fattura

- Spese di vitto

Per le trasferte di almeno otto ore è ammissibile il rimborso della spesa di un pasto, mentre per le trasferte di almeno dodici ore compete il rimborso della spesa di due pasti. Il rimborso è consentito nella misura massima di € 30,54 per un pasto e di complessivi € 61,20 per i due pasti. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di rimborso è considerato cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.

I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o comunque in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta; non sono rimborsabili le spese per pasti consumati entro dieci chilometri dalla propria dimora abituale o dalla sede ordinaria di lavoro.

Ai fini del presente Avviso sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute dal beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se non recuperabile, a norma della vigente legislazione nazionale.

Gli interventi proposti non devono aver beneficiato di contributi pubblici per i quali non è decorso il relativo periodo vincolativo, né possono beneficiare di altre forme di contributo pubblico.

Non sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di aggregazione che trovano il relativo aiuto nella specifica misura/sottomisura del PSR per l'Umbria 2014-2020.

Non sono previsti costi diretti o costi di investimento. Le spese di avvio riguardano i costi relativi alle istruttorie tecnico-amministrative sostenuti nel corso della fase di preparazione ed i costi notarili e/o di registrazione, necessari per la costituzione della aggregazione (servizi, prestazioni d'opera di consulenti e professionisti).

2.6 Condizioni di ammissibilità

Il presente Avviso riguarda esclusivamente gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale.

Sono ammissibili le azioni di cooperazione che prevedono la partecipazione di almeno due soggetti possessori di superficie boscata.

Sono ammissibili a sostegno le azioni che prevedono la realizzazione di un progetto specifico che preveda la realizzazione di interventi materiali sui boschi in possesso dei soggetti che partecipano alla cooperazione.

La superficie forestale minima interessata dal progetto oggetto del sostegno è pari ad ha 200, considerato che almeno due soggetti dell'aggregazione devono essere possessori di foreste nella regione Umbria.

Gli interventi realizzati con il progetto specifico devono essere realizzati in conformità con la Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.

Sono ammissibili al sostegno le iniziative di cooperazione che assicurano le seguenti condizioni:

- integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio comprensoriale del progetto;
- identificazione delle attività da realizzare a livello comprensoriale nel medio – lungo periodo;
- coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi e/o dalle calamità naturali e/o dagli eventi catastrofici;
- la divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Per essere finanziabili con il presente bando le aggregazioni devono prevedere la localizzazione sul territorio della Regione Umbria delle superfici forestali e delle sedi operative.

Il regime di aiuti è applicabile su tutto il territorio regionale con esclusione dei seguenti ambiti territoriali, come previsto dal PSR 2014-2020 dell'Umbria:

- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139.

2.7 Principi relativi alla definizione dei criteri di selezione:

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione sono:

- maggiore quantità di dendromassa stoccata dagli ecosistemi forestali coinvolti dall'azione di cooperazione (ampiezza del comprensorio interessato);
- maggiore superficie di intervento selvicolturale interessata dal progetto specifico in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- maggiore numero di soggetti coinvolti nella cooperazione;
- partecipazione sia di soggetti privati che pubblici.

A parità di punteggio viene data preferenza alle azioni che prevedono il maggior numero di soggetti coinvolti o la maggiore superficie territoriale regionale coinvolta.

Esiste un punteggio minimo in sede di attuazione.

Sono ammissibili le azioni di cooperazione che prevedono la partecipazione di almeno due soggetti possessori di superficie boscata.

Sono ammissibili a sostegno le azioni che prevedono la realizzazione di un progetto specifico che preveda la realizzazione di interventi materiali sui boschi in possesso dei soggetti che partecipano alla cooperazione.

Gli interventi realizzati con il progetto specifico devono essere realizzati in conformità con la Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 e relativo regolamento di attuazione 17 dicembre 2002, n. 7 e s.m.i.

Sono ammissibili al sostegno le iniziative di cooperazione che assicurano le seguenti condizioni:

- integrazione della pluralità di soggetti partecipanti al fine di avere un approccio comprensoriale del progetto;
- identificazione delle attività da realizzare a livello comprensoriale nel medio – lungo periodo;
- coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione alla salvaguardia delle foreste dagli incendi;
- la divulgazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

In linea con gli obiettivi della sottomisura sono così individuati i criteri:

Criterio di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punti
Maggiore quantità di dendromassa stoccata dagli ecosistemi forestali coinvolti dall'azione di cooperazione (ampiezza del comprensorio interessato) (fino ad un massimo di 50 punti)	Superficie forestale interessata	0,5 punti per ha di superficie forestale interessata
Maggiore superficie di intervento selvicolturale interessata dal progetto specifico in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. (fino ad un massimo di 30 punti)	Superficie di bosco interessata dall'intervento selvicolturale	1 punto per ogni ha di superficie boscata interessata dal progetto specifico
Maggiore numero di soggetti coinvolti nella cooperazione (fino ad un massimo di 20 punti)	Numero soggetti	2 punti per ogni soggetto

Partecipazione sia di soggetti privati che pubblici	10 punti
A parità di punteggio sarà data preferenza alle azioni che prevedono il maggior numero di soggetti coinvolti o la maggiore superficie territoriale regionale coinvolta.	
Punteggio minimo di ammissibilità: di 50 punti	

2.8 Importi e tassi di sostegno

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della presente sottomisura.

Tenuto conto delle disponibilità, si stabilisce che la spesa ammissibile, per singola domanda, non potrà essere superiore ad € 500.000,00 (IVA inclusa).

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO - DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

3.1 Le domande di sostegno per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

3.2 Le domande di sostegno devono essere presentate, compilate e rilasciate dalla procedura informatica, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al **30 settembre 2019**.

3.3 Le domande in forma digitale, sottoscritte dal beneficiario (legale rappresentante o persona formalmente delegata), devono essere presentate a mezzo PEC alla Regione Umbria - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici - Via Mario Angeloni, 06124 Perugia, entro i termini indicati al precedente paragrafo 3.2.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

3.4 I soggetti abilitati alla compilazione delle domande sono:

- gli Enti delegati dalla Regione;
- i CAA (Centri di Assistenza Agricola);
- i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;
- gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali.

3.5 Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda presenti elementi mancanti o irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione entro un termine congruo in relazione alla procedura e fissato dal Servizio competente.

La domanda è ricevibile nelle seguenti condizioni:

- rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda stabilito dal presente Avviso;
- compilazione e rilascio attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Ente pubblico o da altra persona formalmente delegata (a norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le domande possono essere stampate, sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ovvero firmate con firma digitale);
- costituzione da parte del beneficiario, del fascicolo aziendale aggiornato ai sensi del DM 12.01.2015 n. 162 e secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Nel caso di aggregazioni non dotate di personalità giuridica, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

3.6. Per poter accedere agli aiuti, i richiedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno devono essere in possesso delle superfici forestali oggetto di pianificazione, a titolo di proprietà o di altro titolo giuridicamente valido (esempio: usufrutto, concessione, conferimento, affitto).

Le forme di cooperazione possono essere costituite sia in una delle forme dotate di personalità giuridica (ad esempio: Consorzi e Associazioni), sia in forma contrattuale (altre forme associative, ad esempio le Associazioni Temporanee di Impresa – ATI o Associazioni Temporanee di Scopo – ATS).

Qualora il rapporto di cooperazione non sia formalizzato costituendo un soggetto con personalità giuridica dovrà essere individuato un soggetto capofila, che risulti il beneficiario richiedente e che, si faccia carico degli impegni e dei costi delle attività e degli interventi oggetto degli aiuti.

Oltre a quanto sopra stabilito devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. l'individuazione particellare catastale e l'estensione delle superfici forestali, in possesso a ciascun soggetto partecipante, devono essere definite nell'atto costitutivo e/o nell'atto/verbale (inventariale) approvato dall'assemblea dei soci e/o nel regolamento interno;

2. i soggetti cui non compete l'onere di presentare domanda dovranno dichiarare, in funzione della loro natura giuridica, di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e la piena conoscenza del contenuto del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dei successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, oltreché del contenuto del PSR per l'Umbria 2014-2020 relativamente alla sottomisura oggetto di domanda e degli obblighi specifici che assume a proprio carico partecipando alla presentazione della domanda.

Nel caso di Associazioni o di Consorzi che, alla data di presentazione della domanda, non sono costituiti, la domanda di sostegno è presentata dal soggetto capofila delegato.

Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti punti devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione di una scrittura privata da parte di tutti i partecipanti, di adesione all'Associazione o al Consorzio e con la quale si individua il capofila per la presentazione della domanda di sostegno. Dalla stessa si deve evincere l'identificazione catastale e l'estensione delle superfici boscate in possesso a ciascun soggetto partecipante, compreso il capofila, all'Associazione o al Consorzio;

- nel caso di forme di cooperazione, la cui costituzione sarà formalizzata come soggetto con personalità giuridica, dovrà essere presentata, entro i termini stabiliti al presente Avviso, domanda di sostegno SIAN con cambio beneficiario (*cambio soggetto capofila domanda accesso individuale*) il cui intestatario è l'Associazione – Consorzio costituitosi.

La durata dell'Associazione o del Consorzio deve essere non inferiore al periodo vincolativo, pari a 5 anni a far data dalla liquidazione finale del beneficiario.

Il richiedente e/o singoli soggetti associati al Consorzio o all'Associazione già costituita o da costituirsi, hanno l'obbligo, antecedentemente la presentazione della domanda, di costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale SIAN, secondo le modalità e le regole definite da AGEA.

Il fascicolo aziendale dei richiedenti e/o dei soggetti partecipanti all'Associazione – Consorzio deve contenere le superfici forestali in loro possesso.

La superficie forestale di riferimento è quella indicata nell'ultimo aggiornamento precedente la data di presentazione della domanda di sostegno, della "scheda di validazione" del fascicolo aziendale SIAN dell'Associazione o del Consorzio e/o dei soggetti ad essi associati (*Associazione - Consorzio preesistente*) o del fascicolo aziendale SIAN dei singoli soggetti che intendono associarsi (*Associazione - Consorzio da costituire*).

Nel caso di domanda presentata dai soggetti indicati ai precedenti punti, il richiedente è tenuto a definire i legami associativi nell'ambito del fascicolo aziendale, secondo le procedure previste da AGEA.

3.7. Alla domanda redatta sull'apposito modello disponibile sul sistema informatico SIAN deve essere allegata la seguente documentazione:

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione soggettiva:

- Per i beneficiari costituiti in aggregazioni dotate di personalità giuridica:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera o verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda ed a riscuotere il contributo. Nella delibera o nel verbale dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni e obblighi posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso.

- Per i beneficiari dotati di personalità giuridica, non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda:

- scrittura privata, firmata da tutti i soggetti interessati nella quale sia dichiarata l'intenzione di costituire il Consorzio o Associazione, i soggetti coinvolti, gli obiettivi e l'indicazione del soggetto che svolge la funzione di capofila ai fini della presentazione della domanda di sostegno, in attesa della costituzione del soggetto aggregato che subentrerà attraverso la modalità del Cambio beneficiario. Nella scrittura privata deve essere contenuta l'autorizzazione al capofila a presentare la domanda.

- Per i beneficiari costituiti in aggregazioni senza personalità giuridica:

- Atto costitutivo e statuto o accordo sottoscritto da tutti i componenti l'aggregazione. Nell'accordo devono essere definiti il ruolo del capofila, i legami intercorrenti tra i componenti, la durata e lo scopo dell'aggregazione.

b) piano di massima delle attività che descriva il progetto nel suo complesso, gli obiettivi previsti, le superfici e le strutture coinvolte e, l'attribuzione dei punteggi;

c) documentazione dimostrativa del possesso dei terreni oggetto di intervento; nel caso di usufrutto, affitto e comodato d'uso i relativi atti possono essere registrati presso gli uffici competenti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di sostegno;

- d) shape file delle superfici boscate interessate dal progetto;
- e) preventivi di spesa confrontabili (almeno 3), forniti da ditte non in relazione fra loro a giustificazione dei costi inseriti nella domanda di sostegno;
- f) relazione giustificativa della scelta del preventivo più idoneo, qualora non venga scelto il più basso;
- g) dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario o del capofila, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in merito:
1. alla disponibilità del fascicolo aziendale regolarmente aggiornato intestato al beneficiario o a tutti i componenti l'aggregazione;
 2. alla recuperabilità o meno dell'IVA relativamente all'intervento proposto;
 3. alla conoscenza che i pagamenti previsti dal presente bando sono sottoposti alle regole in materia di sanzioni e riduzioni per violazioni riscontrate sulle domande di sostegno e di pagamento, approvate dalla Regione Umbria con DGR 935/2017;
 4. alla conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto (AGEA-OP), secondo termini e modalità riconosciute all'organismo stesso;
 5. all'esonero dell'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante da danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
 6. all'impegno a comunicare, una volta acquisiti, i codici CIG e CUP del progetto, qualora necessari;
 7. alla consapevolezza che la concessione degli aiuti potrebbe essere subordinata all'approvazione di modifiche del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
 8. di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti;
 9. alla conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al presente Avviso, in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
 10. alla consapevolezza che tutte le spese sostenute fino all'emanazione del nullaosta regionale, sono a proprio rischio e carico, esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo o obbligo alla concessione del sostegno richiesto;
 11. al non avvenuto inizio dei lavori;
- Inoltre, va allegato:
- h) Modello A;
- i) incarico del responsabile del "fascicolo di domanda";
- j) per le aggregazioni tenute all'applicazione del D.lgs 50/2016 e s.m.i. check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relative alle procedure adottate dal beneficiario, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – OP, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Tutte le dichiarazioni devono essere redatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta il Servizio competente può richiederne la regolarizzazione entro il termine dallo stesso definito.

Tutti i file inviati devono essere nominati in modo da essere immediatamente identificabili.

I beneficiari che hanno manifestato l'intenzione di presentare domanda di sostegno come aggregazione dotata di personalità giuridica, che al momento della presentazione non era ancora costituita, devono costituirla entro 60 giorni dal ricevimento della concessione del contributo, presentare domanda di cambio beneficiario e allegare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera o verbale del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda ed a riscuotere il contributo. Nella delibera o nel verbale dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni e obblighi posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso.

Documentazione aggiuntiva a quella prevista nel presente Avviso sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare i requisiti e le condizioni di ammissibilità del richiedente e dell'operazione proposta a contributo.

Le domande debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui i documenti allegati alla domanda presentino elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura e notificato al richiedente dal Servizio competente.

Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile, o accolta parzialmente ammissibile sempre che sussistano i requisiti minimi di accesso agli aiuti.

Tutte le comunicazioni tra il richiedente ed il Servizio competente saranno inviate mediante posta elettronica certificata nei casi in cui il soggetto destinatario sia obbligato alla tenuta della PEC, negli altri casi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. INTERVENTI

La realizzazione dell'intervento dovrà prevedere la produzione di un Piano di Attività nel quale siano specificati:

- composizione del partenariato nel rispetto di quanto è previsto al punto 2.4 del presente Avviso pubblico;
- analisi del contesto e dei fabbisogni e opportunità di sviluppare l'iniziativa secondo un approccio collettivo;
- obiettivi dell'intervento finanziato e risultati attesi;
- attività e investimenti da realizzare per il conseguimento dei risultati, localizzazione degli interventi e superficie territoriale soggetta a investimenti e impegni;
- Indicazione delle fonti finanziarie necessarie alla copertura dei costi per investimenti, non finanziabili con il presente Avviso pubblico.
- modalità di gestione della cooperazione, descrizione del ruolo del capofila e degli altri partecipanti e ripartizione delle attività;
- cronoprogramma con la tempistica delle azioni e durata del progetto;
- quadro economico comprensivo anche dei costi di esercizio legati alla realizzazione del progetto.

La redazione del Piano di Attività (piano antincendio locale, piano aziendale, piano ambientale piano di gestione forestale o di un documento equivalente) può prevedere la redazione di studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie ed ulteriori attività correlate alla redazione del Piano di Attività.

5. CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, intervenga un cambio di titolarità dell'azienda o delle particelle interessate dalle operazioni oggetto di contributo, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda di sostegno e della concessione degli aiuti a condizione che dimostri quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso ed il mantenimento della posizione utile della domanda di sostegno nell'ambito delle domande risultate finanziate;

- l'assunzione degli impegni mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall'avviso.

Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga, dopo l'erogazione del saldo ed entro il periodo vincolativo, il subentrante diventa responsabile degli impegni previsti dall'avviso e di quelli derivanti dalla concessione dell'aiuto e li assume quali propri.

L'istruttoria dell'istanza viene svolta dal Servizio scrivente che accerta la sussistenza dei requisiti, l'assunzione degli impegni e stabilisce l'accoglimento o meno dell'istanza, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate a riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA e dalle norme attuative regionali.

La richiesta di cambio beneficiario, presentata nei termini eventualmente stabiliti dalle disposizioni di AGEA o dalle Regione, sottoscritta dal soggetto che intende subentrare.

L'accoglimento o meno della richiesta di cambio beneficiario lascia impregiudicati i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti in precedenza.

6. VARIANTI E PROROGHE

6.1 Le varianti devono essere autorizzate dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici che si riserva di accettarle o meno. Le varianti non possono in ogni caso determinare l'aumento del contributo assegnato.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali: quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Delle variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, dovrà essere dato atto dall'incaricato dell'accertamento finale nel relativo rapporto informativo.

6.2 I termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, compresa l'esecuzione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di misura.

7. ANTICIPO

Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento il Programma, prevede la possibilità di versare anticipi ai beneficiari per la realizzazione di investimenti di elaborazione dei piani di gestione forestale e loro equivalenti come previsto dall'art. 45 comma 2 – lettera e) del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'erogazione dell'anticipo è ammissibile a seguito dell'approvazione della modifica del PSR per l'Umbria 2014-2020 (PO 5.1), avvenuta con decisione di esecuzione della Commissione Europea del 5 dicembre 2018 C(2018)8505. Come previsto dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tale versamento è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria (o equivalente) corrispondente al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Un documento probatorio fornito, quale garanzia, da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia sopra indicata a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo dichiarato nel documento se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

Secondo quanto previsto dall'art. 45, par. 4 dello stesso Regolamento i beneficiari possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento.

Per il pagamento dell'anticipo deve essere presentata domanda di pagamento, compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, corredata da:

- a) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante l'inizio delle attività, prodotta in base alla natura degli interventi conformemente alle vigenti normative;
- b) garanzia bancaria o garanzia equivalente corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo accesa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA;
- c) dichiarazione prevista in applicazione del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in tema di documentazione antimafia. Il Servizio competente metterà a disposizione specifico modello;
- d) check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e fornitore (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) relative alle procedure adottate nel caso di operazioni assoggettate alla normativa, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA.

La garanzia deve essere prodotta sull'applicativo Procedura Garanzie Informatizzate (PGI) del sistema SIAN la cui durata di validità e modalità di rinnovo devono essere conformi a quelle stabilite dall' Organismo Pagatore AGEA.

Per l'erogazione dell'anticipo e per lo svincolo della garanzia, si applicano le procedure e le disposizioni attuative stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

8.1 Le domande di pagamento possono essere presentate, con le modalità previste dal paragrafo 3, per la richiesta di Acconti e Saldo.

8.2 Il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al consuntivo conclusivo dei lavori, completo della rendicontazione delle spese, è fissato al **30 settembre 2020**.

Sono ammissibili a liquidazioni anche domande di pagamento per consuntivi relativi a stralci funzionali di importo non inferiore al 30 per cento del finanziamento assegnato, per i quali deve essere prodotta la medesima documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

Il saldo del finanziamento è versato a interventi ultimati, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, completa della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, ed approvazione del consuntivo dei lavori.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il Servizio regionale competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

In materia di riduzioni ed esclusioni si fa riferimento a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il consuntivo deve essere accompagnato da:

- Piano Antincendio Locale, Piano aziendale e/o piano ambientale e/o di un piano di gestione forestale e/o di un documento equivalente;
- Studio sulla zona interessata, studio di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di approvvigionamento ed elaborazione di conseguenti strategie;
- Relazione finale sull'attuazione del Piano di Attività e il raggiungimento dei risultati attesi;
- Nel caso di enti pubblici, atto di approvazione della relazione e del quadro economico finale;
- Fatture o documentazione equipollente;
- Documentazione attestante il pagamento delle fatture (esclusivamente effettuati con Mandato di pagamento, Bonifico, Assegno, Carta di credito, Bancomat, Bollettino postale, Vaglia postale, MAV e Modello F24),
- Quadro riepilogativo delle spese sostenute, con riferimento agli estremi della fattura di pagamento o documentazione equipollente;
- Estratto conto da cui risultino tutti i movimenti relativi ai pagamenti rendicontati con la documentazione di cui sopra.
- Buste paga del personale dipendente;
- time sheet con indicazione del tempo dedicato, nel caso il personale dipendente sia parzialmente impiegato nell'attività di cooperazione finanziata, al quale vanno applicate le tariffe orarie calcolate come descritto al paragrafo 2.5;
- Check list di autovalutazione in merito alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) in relazione alle procedure adottate dall'Ente, in conformità alle disposizioni emanate da AGEA – Op, sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti agli interventi realizzati sulla scorta dei progetti approvati, o di loro varianti, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

Tali spese devono corrispondere a pagamenti eseguiti dal beneficiario giustificati da fatture pagate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio. Il pagamento effettuato deve trovare risconto nel mandato di pagamento regolarmente quietanzato dalla banca.

8.3 Nell'ambito delle spese ritenute ammissibili dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale, sono riconosciute eleggibili a contributo, le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

8.4. Per i soggetti previsti deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione mediante affidamento di opere, servizi e forniture, il beneficiario può utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

In linea con l'accordo di partenariato italiano, l'affidamento diretto (in house providing) deve avvenire a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte sul mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori (acquisizione di almeno tre preventivi da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro. Le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, non devono avere la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

Ai sensi dell'art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., possono essere eseguiti lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 150.000,00 euro.

La Regione potrà comunque chiedere qualunque altra documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

In conformità all'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1305/13, è necessario che i beneficiari del contributo adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento.

Gli Enti pubblici devono riportare nelle fatture rendicontate il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute ed afferenti al Piano di Attività presentato, rispetto alle quali sarà determinata l'entità del saldo.

9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ai fini dell'ottenimento dei contributi, assume quali proprie le seguenti dichiarazioni ed impegni di carattere generale:

- che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2020 sottoposto all'approvazione della Commissione europea per accedere alle misure prescelte;
- di essere a conoscenza che le misure cui ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma, nel presente bando e nella domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014, di quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro contributi ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

Ed inoltre si impegna:

- a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
- ad esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.

Le dichiarazioni e gli impegni sono assunti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante la sottoscrizione del modello di domanda.

10. PROCEDIMENTO

10.1 Sono di competenza del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, della Giunta regionale – Sezione Tutela delle foreste e funzioni decentrate, il cui responsabile è individuato quale unità organizzativa responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- l'istruttoria tecnica ed amministrativa della domanda di sostegno e dei progetti;
- la predisposizione del documento istruttorio e della proposta di approvazione dei progetti;
- l'istruttoria e la proposta di approvazione del consuntivo delle attività realizzate;
- la predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Le attività istruttorie comprendono le richieste, sottoscritte dal responsabile del procedimento, di integrazione o regolarizzazione delle domande di sostegno o pagamento risultate incomplete o irregolari, dando termini per la ricezione della documentazione o per la regolarizzazione coerenti con i tempi dei procedimenti di approvazione o pagamento.

10.2 Entro 15 giorni, a partire dal giorno successivo della ricezione delle domande di sostegno, il Servizio competente effettua la verifica della ricevibilità.

Entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo della ricezione delle domande di sostegno integrate, regolarizzate e corredate di progetti definitivi, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa degli stessi ed invia eventuali richieste di integrazione.

Entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti esecutivi completi della documentazione necessaria per la loro approvazione, il Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti sopra indicati e propone l'atto di approvazione e ammissione ai contributi degli interventi.

L'eventuale concessione degli aiuti è comunicata al beneficiario mediante PEC entro 15 giorni dall'atto di approvazione e ammissione al finanziamento del progetto.

10.3 La durata delle fasi indicate è rispettata qualora vengano rispettati tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase istruttoria del procedimento. In ogni caso i termini devono intendersi indicativi in quanto strettamente correlati alle risorse umane che verranno messe a disposizione per l'attività istruttoria. Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

10.4. Il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, effettuati i controlli amministrativi sulla contabilità finale, o relativa a stralci funzionali, e gli accertamenti con sopralluogo, assume le determinazioni conseguenti alle risultanze dell'accertamento finale e provvede all'inoltro, degli elenchi di liquidazione all'organismo pagatore per l'erogazione per il tramite dell'autorità di gestione, del saldo del contributo. Il provvedimento di approvazione dello stato finale è inoltre notificato al beneficiario.

L'istruttoria delle domande di pagamento è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 48 e successivi del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 ed in particolare:

a) tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

i) l'ammissibilità del beneficiario;

ii) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;

iii) il rispetto dei criteri di selezione;

iv) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento (prezzario), il raffronto di diverse offerte oppure, qualora necessario, l'esame di un comitato di valutazione.

c) I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

i) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

ii) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

d) I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

e) I controlli amministrativi sulle operazioni comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2, per un periodo di cinque anni a far data dal pagamento finale al beneficiario.

11.1 Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

11.2 Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

11.3 Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

11.3.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

11.3.2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

12. REVOCA DEL BENEFICIO

12.1 Il beneficio è revocato nei seguenti casi:

- a) per espressa rinuncia del titolare dei terreni o del beneficiario;

- b) per mancata presentazione del consuntivo dei lavori entro i termini stabiliti senza alcuna motivazione o richiesta di proroga;
- c) per le violazioni delle dichiarazioni e degli impegni, in applicazione alla normativa vigente.

Nei casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) le somme già riscosse dal beneficiario devono essere restituite dalla stessa all'organismo pagatore.

12.2 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto, né parziale né integrale, in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per come richiamate dal Re. (UE) 1305/2013 e ulteriormente specificate dal Reg. delegato (UE) 640/2014; possono essere, in particolare, riconosciute i seguenti casi e circostanze:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio del Servizio competente, devono essere comunicati a quest'ultimo per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

13. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ai fini del monitoraggio fisico e finanziario il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici acquisisce i dati e le informazioni necessarie.

Il beneficiario è tenuto a inviare tutti i dati e le informazioni indispensabili all'attività di monitoraggio.

14. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

14.1 Gli interventi previsti nel presente bando sono a totale carico dei fondi comunitari, nazionali e regionali (100 per cento della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile).

14.2 La Sottomisura 16.5 concorre complessiva nel periodo di validità del Programma di Sviluppo Rurale al raggiungimento di una spesa pubblica pari a € 2.000.000,00 in funzione delle Focus Area di competenza, in particolare con il presente Avviso sono a disposizione:

Focus area	Spesa Pubblica Totale	Partecipazione FEASR
5c	€ 1.000.000,00	€ 431.200,00
5d	€ 500.000,00	€ 215.600,00
5e	€ 500.000,00	€ 215.600,00

L'aliquota di sostegno del FEASR è il 43,12% di ciascun importo sopra indicato.

Per l'attuazione della Strategia delle Aree Interne di cui alla DGR 475/2017, in previsione le risorse disponibili per l'Area Sud Ovest Orvietano sono pari a € 200.000,00 per azioni funzionali alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico e alla protezione e miglioramento della qualità ambientale dell'area.

15. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679:

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1. *Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):*

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. *Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)*

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. *Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:*

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche / cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e, in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4. *Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)*

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni.

5. *Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)*

Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6. *Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)*

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. *Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)*

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 702/2014 e degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (GU C 204 - 1.7.2014), ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dall'adozione della decisione di concessione dell'aiuto.

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8. *Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)*

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure.

Modello A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto cognome _____ nome _____
nato a _____ il _____ residente a _____ in
via/loc _____ in qualità di _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

di essere proprietario degli immobili identificati nella seguente tabella:

Comune	Foglio	Particella/e	Titolo di Possesso	Superficie
Totale				

- di autorizzare _____ (soggetto beneficiario) alla presentazione della domanda di aiuto per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 16.5 (Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso), alla programmazione degli interventi ed alla riscossione dei contributi previsti;
- di impegnarsi a non distogliere tali immobili dal previsto impiego per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di decisione dell'erogazione del saldo, salvo specifica autorizzazione del competente Servizio regionale;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 e degli obblighi specifici che assume a proprio carico;
- di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (CE) 1305/2013 introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma e nel presente bando;
- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli immobili, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne i casi di forza maggiore, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

_____, li _____

Firma

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
